

Realizzazione di opere e interventi strutturali

Elenco normativa di riferimento:

- L. 1086/71
- L. 64/74
- D.P.R. 380/2001
- D.M. Infrastrutture 14.01.2008 – Nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008)
- L.R. 16/09 - Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio
- Deliberazione della Giunta regionale dd. 06.05.2010 n. 845 – L.R. 16/2009, art. 3, comma 2, lett. A). Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità. Comune di Trieste: nuova zona sismica 3
- Decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres – Regolamento di attuazione dell'art. 3 comma 3, lettere a) e c) della L.R. 16/2009
- L.R. 19/09 art.4: definizione degli interventi edilizi

Realizzazione di opere e interventi strutturali

In particolare, schematizzando,:

- le NTC2008 sono il riferimento normativo per gli aspetti tecnici strutturali
- la L.R.16/09 è il riferimento normativo per gli aspetti amministrativi e procedurali

Questa schematizzazione e le slide che seguiranno sono anche una semplificazione quindi è bene, nei casi reali, riferirsi sempre ad un tecnico competente.

Realizzazione di opere e interventi strutturali

L'ambito di applicazione della L.R. 16/09 è definito dall'art. 2 :

“Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).”

Dalla definizione emerge che la L.R. 16/09 si applica anche all'attività edilizia libera. Se in attività edilizia libera quindi ho un'opera o un intervento strutturale va fatto il calcolo secondo le NTC 2008 e il progetto va depositato presso gli uffici regionali preposti.

Realizzazione di opere e interventi strutturali

Sempre secondo la L.R. 16/09 e il suo Regolamento d'attuazione (D.P.R. 27 luglio 2011 n. 0176/Pres) le opere strutturali relative agli interventi edilizi di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. 19/09, quindi gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia, sono definiti "opere di limitata importanza statica" e come tali non sono soggetti alla verifica a campione da parte dell'organo regionale, come invece lo sono le opere relative agli interventi aventi rilevanza urbanistica (per esempio un intervento di nuova costruzione).

L.R. 19/09, art. 4 - (Definizioni degli interventi edilizi)

2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:

- a)** manutenzione ordinaria [...]
- b)** manutenzione straordinaria [...]
- c)** restauro e risanamento conservativo [...]
- d)** attività edilizia libera [...]

Realizzazione di opere e interventi strutturali

Anche gli interventi di limitata importanza statica come appena definiti vanno comunque calcolati secondo le NTC 2008, il progetto va depositato presso gli uffici regionali preposti e sono soggetti a collaudo (quando si riferiscono a manufatti “nuovi”) o all’asseverazione del direttore dei lavori strutturale (quando si riferiscono ad interventi su manufatti esistenti).

Realizzazione di opere e interventi strutturali

L.R. 16/09 – D.P.R. 27.07.2011 n. 0176/Pres.				
L.R. 19/09	Interventi aventi rilevanza urbanistica art. 4 comma 1 Soggetti a verifica	Nuove costruzioni (e relative varianti)		Soggetto a collaudo
		Interventi su costruzioni esistenti	Ampliamenti Ristrutturazione edilizia NB: a prescindere dallo strumento (PdC, SCIA DIA alternativa)	
	Interventi aventi rilevanza edilizia art. 4 comma 2 Non soggetti a verifica (salvo edifici strategici e rilevanti)	Nuovi manufatti	Accessori, pertinenze, tettoie (nei limiti art. 16)	Soggetto a collaudo
		Interventi su edifici esistenti	Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, cambio destinazione d'uso	Non soggetto a collaudo

Attività Edilizia Libera e opere strutturali

In “edilizia libera” posso fare opere strutturali?

Sì, se l'intervento ricade tra quelli previsti nell'art. 16 della L.R. 19/2009 (esempio: gli interventi di cui al comma 1 lettere i, j, k).

Si fa presente che non è possibile eseguire in “edilizia libera” interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza strutturale (art. 16 comma 1 lettera a bis).

Attività Edilizia Libera e opere strutturali

Se faccio un intervento in “edilizia libera” e ho opere o interventi strutturali devo avere un progetto strutturale firmato da un tecnico abilitato, un direttore dei lavori ed un collaudatore statico?

Se l'intervento comporta opere o interventi strutturali è obbligatorio avere un progettista ed un direttore dei lavori delle opere strutturali ai sensi del D.M. 14/01/08 (NTC 2008)

Per capire se deve esserci anche un collaudatore statico si rimanda alla L.R. 16/2009, al D.M. 14/01/08 ed al DPR 380/2001.

Attività Edilizia Libera e opere strutturali

Se faccio un intervento in “edilizia libera” devo depositare in Comune il progetto esecutivo strutturale?

No, come per tutti gli altri tipi di intervento.

Attività Edilizia Libera e opere strutturali

Se faccio un intervento in “edilizia libera” devo depositare il progetto esecutivo strutturale in Regione?

Se l'intervento comporta “opere o interventi aventi rilevanza strutturale” è obbligatorio depositare il progetto strutturale in Regione ai sensi della legge sismica regionale L.R. 16/2009.

Art. 2 - (Ambito di applicazione)

1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

Attività Edilizia Libera e opere strutturali

Se faccio un intervento in “edilizia libera” devo depositare in Comune la relazione tecnica strutturale corredata dello schema dell’ordito strutturale e l’asseverazione del progettista strutturale del rispetto della normativa sismica?

Sì.

Attività Edilizia Libera e opere strutturali

Cosa si intende per “opera o intervento avente rilevanza strutturale” per la L.R. 16/2009 e quindi soggetto a deposito in Regione?

Prendendo a riferimento la legge sismica nazionale L. 64/1974 un intervento o un opera ha valenza strutturale se la sua sicurezza può interessare la pubblica incolumità.

Ai sensi del D.M. 05/08/08 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione” per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.

Nei casi dubbi si può richiedere una interpretazione alla Regione FVG. Sul sito della Regione sono disponibili i pareri espressi in materia di opere di prevenzione da danni causati da eventi sismici di competenza della Direzione Centrale Infrastrutture Mobilità Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici.

A titolo di esempio (parere del 04/06/12) una piccola struttura prefabbricata in legno (mt. 2.00x3.00) adibita a deposito di attrezzi non è soggetta al deposito in Regione (è comunque soggetta al calcolo secondo le NTC 2008).

Attività Edilizia Libera e opere strutturali

Se faccio un intervento in “edilizia libera” devo depositare in Comune il collaudo statico o l’asseverazione del Direttore dei Lavori per gli “interventi che assolvono un limitata importanza statica” ai sensi della L.R. 16/2009?

In termini generali il collaudo statico o l’asseverazione del Direttore dei Lavori vanno depositati in Comune solo se a seguito dell’intervento risulti necessario il rilascio o il rinnovo del certificato di agibilità.

Si consiglia comunque in ogni caso di depositare tali documenti in Comune in quanto utili in caso di eventuali future indagini sugli interventi eseguiti nel tempo sull’immobile (fascicolo del fabbricato).

Attività Edilizia Libera e opere strutturali

Se faccio in “edilizia libera” un cambio di destinazione d’uso senza esecuzione di opere edilizie ho bisogno della verifica statica delle strutture (soffitto, travi, ecc.) da parte di un tecnico abilitato competente?

Se il cambio di destinazione d’uso comporta un incremento del carico di esercizio (per i valori dei carichi di esercizio in funzione della destinazione d’uso si rimanda al D.M. 14/01/08 e ad altre eventuali norme specifiche di settore) va fatta la verifica della portata degli elementi strutturali (soffitto, travi, ecc.) da parte di un tecnico abilitato competente.